



COMUNE DI ARMENTO

Provincia di Potenza

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N° 14

Del 07.03.2019

OGGETTO: PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL
FABBISOGNO DEL PERSONALE APPROVAZIONE

L'anno duemiladiciannove il giorno SETTE mese di Marzo alle ore 15,30 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge e dallo Statuto Comunale, vennero per oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Municipale.

All'appello risultano:

- 1 - CURTO Franco
- 2 - BELLO Maria Felicia
- 5 - BAVUSO Filippo

	P.	A.
	X	
	X	
	X	
TOTALI	3	

Partecipa il segretario Dott.ssa Silvana Noto il quale provvede alla redazione del presente verbale

Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Sig. CURTO Franco nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a deliberare sull'argomento in oggetto.

PARERI ART. 49, COMMA 1, D.LGS. N. 267/2000

I sottoscritto, per quanto di competenza, esprime parere favorevole di regolarità tecnica e contabile in ordine alla proposta relativa alla presente deliberazione.

IL SINDACO
F.to Franco CURTO

PREMESSO CHE

- l'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 stabilisce che *"Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482."*;
- l'articolo 91 del Testo Unico stabilisce che *"Gli organi di vertice delle Amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale."*;
- l'articolo 33 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n° 165, come sostituito dall'articolo 16 della Legge 12 novembre 2011, n. 183 stabilisce che *"Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevano comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere."*;
- l'articolo 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n° 165, stabilisce l'obbligo di rideterminare almeno ogni tre anni la dotazione organica del personale;

RICHIAMATI

- la Legge n.296/2006;
- l'articolo 76 del D.L. 25 giugno 2008, n° 112, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n° 133, in materia di spese di personale per gli enti locali;
- il Decreto Legge 31 maggio 2010, n° 78, con particolare riferimento alle norme in materia di personale contenute negli articoli 6, 9 e 14;
- la legge 12 marzo 1999, n° 68;
- l'art.3, comma 5 che ha abrogato l'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e comunque ha attribuito alle amministrazioni locali il coordinamento delle proprie politiche assunzionali con quelle dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del

- decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti;
- l'art.3, comma 6 dello stesso decreto-legge che prevede che i limiti assunzionali non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo;
 - il D. L. 78/2010 (e in particolare l'articolo 14 comma 7);
 - il D.L 90/2014;
 - la L.208/2015;
 - la L. 160/2016;
 - il D.L. 50/2017;
 - Il d.Lgs. 75/2017;
 - Il D.Lgs. 165/2001;

DATO ATTO CHE

l'Amministrazione non incorre nel divieto di assunzione di personale in quanto:

- ha rideterminato la dotazione organica del personale e ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale;
- ha rispettato il vincolo del pareggio di bilancio, l'adempimento degli obblighi derivanti dalla certificazione dei crediti e dal rispetto dei tempi medi di pagamento ex L. 66/2014 ;
- la spesa di personale rispettosa dei parametri di legge;
- non ha adottato la deliberazione inerente il Piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del D.Lgs. 11 aprile 2006 n. 198, sostenendo che, alla luce della dotazione organica, non risulta necessario redigere il piano;

PRECISATO CHE,

come affermato dalla Corte dei Conti, Sezione delle autonomie, n. 19 del 4 giugno 2015, se l'ente deve coprire un posto di organico per il quale è prevista una specifica e legalmente qualificata professionalità, eventualmente attestata da titoli di studio precisamente individuati - in quanto tale assunzione è necessaria per garantire l'espletamento di un servizio essenziale, alle cui prestazioni la predetta professionalità è strettamente e direttamente funzionale - non potrà ricollocare in quella posizione unità soprannumerarie sprovviste di tali requisiti. E se questa dovesse essere l'unica esigenza di organico da soddisfare nell'arco del biennio considerato dalla norma (art. 1 comma 424 della legge n. 190/2014), una volta constatata l'inesistenza di tali professionalità tra le unità soprannumerarie da ricollocare, l'ente potrà procedere ad assumere nei modi ordinari. Tale ricerca va riferita non al solo personale della Provincia di appartenenza, ma a tutto il

personale delle Province interessate alla ricollocazione come individuato ai sensi del comma 422 dell'art. 1 della legge 190/2014.

In relazione a quanto considerato deve essere ribadito, quindi, che la condizione di infungibilità che assume rilevanza ai fini della derogabilità ai vincoli imposti dall'art. 1, comma 424, della legge 190/2014 è quella che presuppone il ricorrere dei seguenti requisiti: a) che per il posto da ricoprire sia prevista una specifica e legalmente qualificata professionalità, eventualmente attestata, da titoli di studio precisamente individuati; b) l'assunzione deve essere necessaria per garantire l'espletamento di un servizio essenziale, alle cui prestazioni la predetta professionalità è strettamente e direttamente funzionale. Sussistendo le descritte condizioni e constatata l'inesistenza di tali professionalità tra le unità soprannumerarie da ricollocare, l'ente potrà procedere ad assumere.

Letta la circolare interministeriale n. 1 del 29/1/2015 del Ministro per la semplificazione e la p.a. e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, che prevede la possibilità per le p.a. di indire bandi di procedure di mobilità volontaria riservate esclusivamente al personale di ruolo degli enti di area vasta, nelle more dell'implementazione della piattaforma di incontro tra la domanda e l'offerta di mobilità;

Letta la legge di stabilità 2016 (l. n. 208/2015), art. 1 comma 228, in riferimento al turn over di personale *"Le amministrazioni ... possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativo al medesimo personale cessato nell'anno precedente...al solo fine di definire il processo di mobilità' del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali, come individuato dall'articolo 1, comma 421, della citata legge n. 190 del 2014, restano ferme le percentuali stabilite dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114"*.

Ed inoltre il comma 234 art. su richiamato recita: *"Per le amministrazioni pubbliche interessate ai processi di mobilità' in attuazione dei commi 424 e 425 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le ordinarie facoltà' di assunzione previste dalla normativa vigente sono ripristinate nel momento in cui nel corrispondente ambito regionale e' stato ricollocato il personale interessato alla relativa mobilità'. Per le amministrazioni di cui al citato comma 424 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, il completamento della predetta ricollocazione nel relativo ambito regionale e' reso noto mediante comunicazione pubblicata nel portale «Mobilita.gov», a conclusione di ciascuna fase del processo disciplinato dal decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 14 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 30 settembre 2015. Per le amministrazioni di cui al comma 425*

dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 si procede mediante autorizzazione delle assunzioni secondo quanto previsto dalla normativa vigente".

Per quanto attiene ai limiti finanziari previsti da tale legge di stabilità 2016 in caso di assunzione di personale dall'anno 2016 vale il comma 723: *"In caso di mancato conseguimento del saldo di cui al comma 710, contenimento dei saldi di finanza pubblica, gli enti di cui al comma 709 devono conseguire un saldo non negativo nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, nel caso di non rispetto di tale limite l'ente non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione";*

La dotazione organica del Comune di Armento risulterà così formata:

Area Amministrativo – Contabile:

Area Tecnico – Manutentiva:

RICHIAMATO

l'art. 6-bis del d.lgs. 165/2001, introdotto dall'articolo 22 della Legge n. 69/2009 che ha previsto espressamente che la scelta degli Enti, di appaltare o affidare in concessione uno o più servizi, abbia conseguenze sulla spesa del personale (per quanto riguarda la quantificazione del fondo incentivante) e soprattutto sulle dotazioni organiche stabilendo che le Amministrazioni interessate da tali processi debbano provvedere al congelamento dei posti e alla temporanea riduzione dei fondi della contrattazione.

DATO ATTO

che è possibile utilizzare, l'anno successivo, facoltà assunzionali o frazioni non utilizzate e ciò in base ad analogo principio fissato dalla Corte dei Conti, Sezioni riunite in sede di controllo, con deliberazione n. 52/CONTR/2010 del 11/11/2010;

RICORDATO

che dalla limitazione di cui sopra è anche esclusa l'acquisizione di personale tramite l'istituto della mobilità volontaria, ai sensi dell'articolo 1, comma 47, della legge 30 dicembre 2004, n° 311, della quale è stata confermata la vigenza e l'applicabilità anche dalla Corte dei conti;

RICHIAMATI, per quanto riguarda le modalità di copertura dei posti:

- le norme vigenti in materia di progressioni di carriera ed in particolare gli articoli 24, comma 1, del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n° 150 e 52, comma 1-bis, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n° 165;
- le norme vigenti in materia di mobilità del personale ed in particolare gli articoli 30 e 34-bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n° 165;

- l'articolo 36, comma 1, del D.Lgs 30 marzo 2001, n° 165;
- le norme in materia di stabilizzazioni (art. 20 del D.Lgs. 75/2017);

A seguito dell'entrata in vigore del D.L.50/2017, sono state riviste le percentuali di *turn over* e pertanto le capacità assunzionali dei Comuni.

Per la programmazione dell'anno 2019, il parametro del 100% della spesa per cessazioni dell'anno precedente per i Comuni fino a 1000 abitanti, per le unioni dei comuni e per le comunità montane (cioè per gli enti che non erano assoggettati ai vincoli del patto di stabilità) è possibile dare corso ad una assunzione per ogni cessazione avvenuta nel 2016 (comma 562 legge n. 296/2006), quindi con un tetto numerico e non di spesa, ovvero occorre rispettare il tetto di spesa dei cessati (legge n. 208/2015). Le quote residue che non sono state utilizzate possono essere usate dall'anno 2007 in poi sulla base delle indicazioni consolidate delle sezioni di controllo della Corte dei Conti; occorre tenere presente, inoltre, le novità introdotte nella Legge di bilancio n.205/2017.

La programmazione triennale del fabbisogno del personale è parte integrante del DUP.

PRECISATO

che la programmazione triennale potrà essere rivista in relazione a nuove e diverse esigenze, connesse agli obiettivi dati ed in relazione alle limitazioni o vincoli derivanti da modifiche delle norme, che disciplinano le possibilità occupazionali nella pubblica amministrazione.

RITENUTO

di attuare il piano occupazionale per l'anno 2019 conseguente alla determinazione della dotazione organica ed alla programmazione triennale 2019-2021 di fabbisogno del personale;

PRECISATO

che il piano occupazionale per l'anno 2019 viene attuato nel rispetto dei limiti di spesa del personale;

ACQUISITO

il parere di regolarità tecnica e il parere di regolarità contabile sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 49 del TUEL, da parte del Responsabile del Servizio competente;

VISTI

- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 1 agosto 2011, n. 141;

- il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122;
- la legge 12 novembre 2011, n. 183;
- il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
- la L. n.215/2013 di conversione del DL n.101/2013;
- il D.L. 24 giugno 2014, n.90
- la L.160/2016,
- la L. 208/2015;
- il D.L.50/2017;
- il D.Lgs. 75/2017;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento generale dei servizi e degli uffici;

Con votazione unanime dei presenti

DELIBERA

- 1) **DI APPROVARE** la programmazione triennale 2019-2021 di fabbisogno del personale che rispetta i limiti stabiliti con la determinazione della dotazione organica.

Inoltre, stante la necessità e l'urgenza di procedere,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

A voti unanimi dei presenti

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
(F.to CURTO Franco)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dott.ssa Silvana Noto)

RELATA INIZIO PUBBLICAZIONE

Prot. n. 1100

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa oggi all'Albo Pretorio per restarvi 15 gg. consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, D. Lgs. l n. 267/2000.

Armento,

07 MAR 2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dott.ssa Silvana Noto)

=====

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

Il Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 07 MAR 2019

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. N. 267/2000);
- decorsi 20 giorni dalla ricezione da parte della Sezione Provinciale di Controllo di Potenza:
- dei chiarimenti richiesti (art. 46, comma 4, D. Lgs. N. 267/2000);
- senza che sia stata comunicata l'adozione di provvedimento di annullamento;
-

Armento,

07 MAR 2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dott.ssa Silvana Noto)

3

=====

COMUNE DI ARMENTO
(Provincia di Potenza)

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Armento,

07 MAR 2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Silvana Noto)



8